

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per i problemi economici e monetari

2007/0248(COD)

6.6.2008

PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

Relatrice per parere: Sophia in 't Veld

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il cosiddetto pacchetto "Telecomunicazioni" rappresenta un aggiornamento più che necessario di gran parte della legislazione vigente. Tuttavia, la sezione relativa alla *e-Privacy* (riservatezza nelle comunicazioni elettroniche), in particolare, suscita diverse perplessità.

Il campo di applicazione delle proposte non è sufficientemente ben definito. La Commissione propone, da un lato, un ampio campo di applicazione che comprenda le telecomunicazioni elettroniche in generale, mentre, dall'altro, alcune sezioni della proposta sembrano riguardare la normale telefonia tradizionale. Ciò non appare molto sensato, poiché esiste una vasta gamma di servizi e prodotti di telecomunicazione che si sostituiscono o si completano a vicenda e che sono sempre più interconnessi e integrati. Oltre alle chiamate telefoniche, vi sono altri servizi di comunicazione vocale come il VOIP e il VOIP mobile, i quali vengono sempre più utilizzati contemporaneamente mediante lo stesso apparecchio. I telefoni cellulari fungono anche da dispositivi di pagamento o da sistemi di navigazione e comunicano con le reti d'informazione sulla zona d'interesse. In futuro, gli uffici potranno essere basati sul Web, mentre gli RFID (*Radio Frequency Identification Devices*, dispositivi di identificazione a radiofrequenza) del nostro frigorifero potranno comunicare con il supermercato e i nostri telefoni cellulari potranno ricevere trasmissioni radiotelevisive o notiziari.

Inoltre, l'archiviazione o la fruizione dei dati non avviene più in un unico luogo geografico. Le sedi dei fornitori si trovano in tutto il mondo. È possibile accedere ai sistemi basati sul Web praticamente da qualsiasi luogo e le comunicazioni vengono instradate attraverso diversi continenti. È evidente che le norme applicabili a una specifica area geografica non sono più sufficienti e costituiscono un ostacolo per le aziende che operano in regimi giuridici differenti. La necessità di regole globali diviene quindi sempre più urgente. I dati personali non sono più un sottoprodotto dell'attività economica, ma ne costituiscono il fulcro. Quello delle informazioni è divenuto un importante settore commerciale, pertanto appare opportuno affrontare la questione nell'ambito del Consiglio economico transatlantico.

Infine, i governi tendono sempre più a richiedere l'accesso ai dati personali in possesso dei fornitori di servizi o di altri soggetti (non governativi). Tuttavia, i regimi per la protezione dei dati applicabili a qualsiasi insieme di dati variano in base ai soggetti che raccolgono o utilizzano le informazioni e alle finalità d'uso. Tale divisione tra primo e terzo pilastro e tra le diverse DG della Commissione europea è incomprensibile dal punto di vista dell'utente e determina incertezza giuridica per le imprese, rischiando di compromettere la fiducia dei loro utenti. Di conseguenza, è difficile spiegare ai cittadini perché un fornitore di servizi di telecomunicazione debba essere soggetto alle norme sulla notifica delle violazioni, mentre per i governi che utilizzano gli stessi dati in possesso del fornitore (per esempio nel caso delle informazioni di telecomunicazione disciplinate dalla direttiva sulla conservazione dei dati), tali norme non si applichino. Considerata la natura sempre più interconnessa di tutti i tipi di reti e servizi, è altrettanto difficile spiegare perché altri settori diversi dalle telecomunicazioni non sarebbero soggetti alle stesse norme sulla notifica delle violazioni, quali le banche o le società di carte di credito.

Alla luce di ciò, l'approccio frammentario della Commissione sembra troppo limitato e quindi inefficace. Il riesame obbligatorio della direttiva dovrebbe essere utilizzato per condurre una

completa revisione del regime di protezione dei dati, tenendo conto del fatto che dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona la differenza tra il primo e il terzo pilastro scomparirà e il Parlamento europeo avrà pieni poteri legislativi.

La proposta notifica obbligatoria delle violazioni è considerata molto valida, tuttavia il mosaico di 27 diverse versioni del regime è inopportuno, poiché crea incertezza giuridica per le imprese e non offre trasparenza agli utenti. Inoltre, sarebbe saggio ispirarsi all'esperienza di altri paesi in merito a tali regimi, in particolare a quella degli Stati Uniti, che si trovano in una situazione analoga (le norme in materia di notifica delle violazioni sono di competenza statale e non federale). La procedura di notifica deve essere tale da garantire una piena e tempestiva informazione degli utenti in caso di violazione potenzialmente pregiudizievole, evitando tuttavia di lanciare falsi allarmi e di gridare "al lupo, al lupo".

La Commissione deve poter esercitare i necessari poteri d'esecuzione tecnici. In vista dei rapidi sviluppi tecnologici, le procedure devono essere semplici e veloci. Tuttavia, taluni aspetti non sono puramente tecnici e devono rimanere soggetti al controllo democratico. Occorre stabilire quali aspetti possano essere modificati dalla Commissione e quali richiedano la partecipazione del Parlamento.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Al momento della fissazione delle modalità relative al formato e alle procedure applicabili alla comunicazione delle violazioni di sicurezza, occorre tenere debitamente conto delle circostanze della violazione, in particolare del fatto che i dati a carattere personale fossero o no protetti mediante cifratura o altri metodi che limitano efficacemente il rischio di furto d'identità o altre forme di abuso. ***Inoltre***, è opportuno che ***tali*** norme e procedure ***tengano conto degli interessi legittimi*** delle autorità giudiziarie e di polizia, ***nei casi in cui una diffusione prematura***

Emendamento

(32) Al momento della fissazione delle modalità relative al formato e alle procedure applicabili alla comunicazione delle violazioni di sicurezza, occorre tenere debitamente conto delle circostanze della violazione, in particolare del fatto che i dati a carattere personale fossero o no protetti mediante cifratura o altri metodi che limitano efficacemente il rischio di furto d'identità o altre forme di abuso. È opportuno che ***le*** norme e procedure ***non ostacolino l'indagine da parte*** delle autorità giudiziarie e di polizia sulle circostanze di una violazione di sicurezza.

rischi di ostacolare inutilmente l'indagine
sulle circostanze di una violazione di
sicurezza.

Motivazione

L'apparecchiatura terminale è l'anello più debole di una rete e, in quanto tale, deve essere ben protetta. Gli utenti finali dovrebbero comprendere i rischi che corrono navigando in internet, quando scaricano e utilizzato software o supporti per la memorizzazione dei dati. Gli utenti finali dovrebbero essere consapevoli dei rischi e agire di conseguenza per proteggere le loro apparecchiature terminali. Gli Stati membri dovrebbero stimolare una sensibilizzazione in questo settore.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 34

Testo della Commissione

(34) I software che registrano le azioni dell'utente in modo surrettizio e/o pregiudicano il funzionamento dell'apparecchiatura terminale di un utente a profitto di un terzo (i cosiddetti "software spia" o spyware) costituiscono una grave minaccia per la vita privata degli utenti. Occorre garantire indistintamente a tutti gli utenti un livello elevato di protezione della sfera privata contro tutti i software spia, scaricati inconsapevolmente dalle reti di comunicazione elettronica o installati in modo surrettizio nei software distribuiti su supporti esterni per la memorizzazione dei dati quali CD, CD-ROM o chiavi USB.

Emendamento

(34) I software che registrano le azioni dell'utente in modo surrettizio e/o pregiudicano il funzionamento dell'apparecchiatura terminale di un utente a profitto di un terzo (i cosiddetti "software spia" o spyware) costituiscono una grave minaccia per la vita privata degli utenti. Occorre garantire indistintamente a tutti gli utenti un livello elevato di protezione della sfera privata contro tutti i software spia, scaricati inconsapevolmente dalle reti di comunicazione elettronica o installati in modo surrettizio nei software distribuiti su supporti esterni per la memorizzazione dei dati quali CD, CD-ROM o chiavi USB. ***Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli utenti finali a prendere le misure necessarie per proteggere le loro apparecchiature terminali contro i virus e i software spia.***

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 10.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La presente direttiva stabilisce i diritti degli utenti finali e i corrispondenti obblighi delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Per quanto riguarda la fornitura del servizio universale in un contesto di mercati aperti e concorrenziali, la presente direttiva definisce l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a un prezzo abbordabile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni della concorrenza. La presente direttiva stabilisce inoltre obblighi in relazione alla fornitura di alcuni servizi obbligatori.

Emendamento

2. La presente direttiva stabilisce i diritti degli utenti finali e i corrispondenti obblighi delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Per quanto riguarda la fornitura del servizio universale in un contesto di mercati aperti e concorrenziali, la presente direttiva definisce l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a un prezzo abbordabile, tenuto conto **dello stato della tecnologia e** delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni della concorrenza. La presente direttiva stabilisce inoltre obblighi in relazione alla fornitura di alcuni servizi obbligatori.

Motivazione

La direttiva deve assicurare che il servizio universale sia garantito e che i fornitori di servizi rispettino i propri obblighi in relazione a tale obiettivo.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica **o di connessione a una rete cellulare** sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La connessione fornita *è* in grado di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica.

Emendamento

2. La connessione fornita **deve essere** in grado di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 3.

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico attraverso la connessione di rete di cui al paragrafo 1, che consenta le comunicazioni vocali e di dati a velocità di trasmissione sufficienti ai fini di un accesso funzionale a internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica, sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio **telefonico** attraverso la connessione di rete di cui al paragrafo 1, che consente di effettuare e ricevere **chiamate** nazionali e internazionali e di effettuare **chiamate** ai numeri di emergenza attraverso il numero "112", sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.";

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio **di telecomunicazione e di comunicazione dati** attraverso la connessione di rete di cui al paragrafo 1, che consente di effettuare e ricevere **comunicazioni** nazionali e internazionali, **di comunicare dati** e di effettuare **comunicazioni** ai numeri di emergenza attraverso il numero "112", sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.";

Motivazione

The scope of the proposals, described in article 1 as "electronic communications networks and services to end-users" should be reflected in all articles. Technological progress in recent years has blurred the lines between traditional telephone services and other telecommunications, such as the rapidly expanding VOIP and mobile VOIP, the use of mobile

telephones for payment services or navigation, broadcasting content via internet or mobile phones, web based office networks, communicating networks using f. ex RFID. The rapid rise of new services should be reflected in the Directive, so as to create legal certainty for businesses, and to avoid loopholes in consumer protection.

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis) All'articolo 6, il titolo è sostituito dal seguente:

“Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso alle telecomunicazioni”

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano prescrivere alle imprese l'obbligo di mettere a disposizione telefoni pubblici a pagamento o altri punti di accesso alle telecomunicazioni per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi o altri punti di accesso alle telecomunicazioni e loro accessibilità per gli utenti disabili nonché qualità del servizio.”

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Oltre a prescrivere alle imprese designate di fornire opzioni tariffarie speciali o rispettare limiti tariffari o perequazioni tariffarie geografiche o altri sistemi analoghi, gli Stati membri possono provvedere affinché sia fornito un sostegno ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto, la disabilità o particolari esigenze sociali.";

soppresso

Motivazione

Il testo originale copre tutti i casi, inclusi quelli riguardanti persone con disabilità.

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Gli Stati membri assicurano ai consumatori la libertà di scelta e forniscono un livello adeguato di protezione contro i prodotti che limitano indebitamente tale libertà, quali contratti di durata irragionevolmente lunga, prodotti in vendita abbinata e costi o penali in caso di cambiamento di fornitore.

Motivazione

Anche se i fornitori devono essere in grado di offrire un'ampia gamma di prodotti, gli Stati membri devono assicurare che i consumatori abbiano libertà di scelta.

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano l'accessibilità agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato II, a informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, nonché alle condizioni generali vigenti **in materia di accesso e di uso dei servizi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.**

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano l'accessibilità agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato II, a informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, nonché alle condizioni generali vigenti. **Tali informazioni sono pubblicate in forma facilmente accessibile.**

Motivazione

La trasparenza è essenziale per tutti i servizi di telecomunicazione e le informazioni dovrebbero essere pubblicate in forma facilmente accessibile.

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Per assicurare che gli utenti finali possano trarre vantaggio da un approccio coerente in materia di trasparenza tariffaria e di comunicazione di informazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, nella Comunità, la Commissione, dopo aver consultato l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (nel prosieguo denominata "l'Autorità), può adottare le misure tecniche di attuazione adeguate in questo settore, ad esempio specificando la metodologia o le

Emendamento

6. Per assicurare che gli utenti finali possano trarre vantaggio da un approccio coerente in materia di trasparenza tariffaria e di comunicazione di informazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, nella Comunità, la Commissione, dopo aver consultato l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (nel prosieguo denominata "l'Autorità), può adottare le misure tecniche di attuazione adeguate in questo settore, ad esempio specificando la metodologia o le

procedure. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. ***Per imperativi motivi di urgenza la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.***

procedure. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete, la Commissione, dopo aver consultato l'Autorità, può adottare misure tecniche di attuazione relative alle prescrizioni in materia di qualità minima del servizio che l'autorità nazionale di regolamentazione deve imporre alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. ***Per imperativi motivi di urgenza la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.***

Emendamento

3. Per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete, la Commissione, dopo aver consultato l'Autorità, può adottare misure tecniche di attuazione relative alle prescrizioni in materia di qualità minima del servizio che l'autorità nazionale di regolamentazione deve imporre alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 23

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire **la** disponibilità **dei** servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti di comunicazione pubbliche, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico adottino tutte le misure idonee a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire **che i fornitori di servizi assolvano l'obbligo di servizio universale, in particolare mediante la** disponibilità **di** servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti di comunicazione pubbliche, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico adottino tutte le misure idonee a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 3.

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. **Per imperativi motivi di urgenza la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.**

Emendamento

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Per assicurare che gli utenti finali abbiano effettivamente accesso ai numeri e ai servizi nella Comunità, la Commissione può, dopo aver consultato l'Autorità, adottare misure tecniche di attuazione. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. ***Per imperativi motivi di urgenza la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.***

Emendamento

Per assicurare che gli utenti finali abbiano effettivamente accesso ai numeri e ai servizi nella Comunità, la Commissione può, dopo aver consultato l'Autorità, adottare misure tecniche di attuazione. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 18

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 30 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. ***Fatta salva l'eventuale durata minima del contratto***, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le condizioni e le procedure di risoluzione del contratto non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi.

Emendamento

6. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché ***la durata minima dei contratti e*** le condizioni e le procedure di risoluzione del contratto non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi.

Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 18

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 30 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Gli Stati membri provvedono affinché la durata minima dei contratti conclusi tra abbonati e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non sia superiore a 12 mesi.

Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 20 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione **e all'Autorità** una relazione annuale sulle misure adottate e sui progressi compiuti nel miglioramento dell'interoperabilità e nell'uso e nell'accesso ai servizi e alle apparecchiature terminali di comunicazione elettronica da parte degli utenti disabili.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale sulle misure adottate e sui progressi compiuti nel miglioramento dell'interoperabilità e nell'uso e nell'accesso ai servizi e alle apparecchiature terminali di comunicazione elettronica da parte **degli utenti in generale e** degli utenti disabili **in particolare. È tenuto debito conto degli obiettivi generali e dei principi di regolamentazione di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE.**

Motivazione

Occorre garantire che gli utenti, compresi gli utenti disabili, gli utenti anziani e gli utenti con specifiche esigenze sociali, traggano il massimo beneficio in termini di scelta, prezzo e qualità.

Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 20 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Fatta salva l'applicazione della direttiva 1999/5/CE, in particolare le prescrizioni in materia di disabilità conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), di tale direttiva e per migliorare la possibilità di accesso ai servizi e alle apparecchiature di comunicazione elettronica da parte degli utenti disabili, la Commissione può, dopo aver consultato l'Autorità, adottare le misure tecniche di attuazione adeguate per affrontare le questioni sollevate nella relazione di cui al paragrafo 3, in seguito a una consultazione pubblica. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. ***Per imperativi motivi di urgenza la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.***

Emendamento

4. Fatta salva l'applicazione della direttiva 1999/5/CE, in particolare le prescrizioni in materia di disabilità conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), di tale direttiva e per migliorare la possibilità di accesso ai servizi e alle apparecchiature di comunicazione elettronica da parte degli utenti disabili, la Commissione può, dopo aver consultato l'Autorità, adottare le misure tecniche di attuazione adeguate per affrontare le questioni sollevate nella relazione di cui al paragrafo 3, in seguito a una consultazione pubblica. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 24

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Emendamento

soppresso

Emendamento 23

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1) è inserito il seguente considerando:

“1 bis) Occorre tenere conto delle conclusioni cui è pervenuto il gruppo di lavoro sulla protezione dei dati, costituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, nel suo parere del 4 aprile 2008 concernente questioni di protezione dei dati in relazione ai motori di ricerca.”

Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- 1 ter) è inserito il seguente considerando:

“1 ter) In sede di adozione e applicazione della presente direttiva occorre tenere conto delle conclusioni cui è pervenuto il Garante europeo della protezione dei dati nel suo parere del 10 aprile 2008 concernente la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.”

Emendamento 25

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto -1 ter (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 ter) è inserito il seguente considerando:

“6 bis) I rapidi sviluppi tecnologici conducono a una mutazione radicale del ruolo dei prodotti e dei servizi di informazione e di comunicazione. Le divisioni tra i settori delle telecomunicazioni, dell’internet e della tecnologia audiovisiva sono sempre più sfumate. I prodotti e i servizi in tali settori sono sempre più frequentemente uniti o interconnessi o condividono le stesse fonti e gli stessi dati correlati tra diversi servizi e fornitori. La netta distinzione in settori, prodotti o servizi diversi è in larga misura artificiale e obsoleta. La legislazione sulla protezione dei dati basata su tali divisioni è incompleta e ambigua. La presente direttiva si basa pertanto su principi applicabili a tutti i prodotti e servizi onde assicurare un livello di protezione dei dati uniforme e generalizzato.”

Motivazione

Each day new services appear on the scene, such as the rapidly expanding VOIP and mobile VOIP, the use of mobile telephones for payment services or navigation, broadcasting via internet or mobile phones, web based office networks, communicating networks using f. ex RFID, search engines and the use of personal data from telecommunications for behavioural targeting. Users are freely switching, combining and personalising products, services and providers. Data protection rules that apply strictly to the traditional forms of telecommunication such as (mobile) telephony, text messaging (sms), and e-mail will be redundant even before the Directive is adopted. The rapid rise of new services should be reflected in the Directive, so as to ensure full data protection for the consumer, and to avoid loopholes.

Emendamento 26

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2, punto -1 quater (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quater) è inserito il seguente considerando:

“6 ter) I dati personali non sono più un sottoprodotto di questi nuovi prodotti e servizi di informazione e comunicazione, bensì rappresentano ormai un’attività principale in un mercato autonomo. I nuovi prodotti e servizi sono basati su operazioni a valore aggiunto, quali l’elaborazione di profili degli utenti, la segmentazione comportamentale e il raggruppamento di dati personali provenienti da servizi diversi. Dato l’elevato valore di mercato dei dati personali, l’accesso a questi ultimi e, per estensione, le norme sulla protezione dei dati costituiscono fattori importanti ai fini della concorrenza.”

Emendamento 27

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto -1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quinquies) è inserito il seguente considerando:

“11 bis) L’utilizzo di dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche non è limitato ad aree geografiche. Molti dei fornitori sono ubicati al di fuori dello Spazio economico europeo. Dato che si può accedere da paesi terzi a dati di cittadini dell’UE generati e trattati

all'interno dell'Unione europea, è necessario che quest'ultima elabori norme globali in seno a idonee istanze internazionali e che l'utilizzo di dati personali e le norme di protezione dei dati siano inseriti all'ordine del giorno del Consiglio economico transatlantico.”

Motivazione

Siccome i dati sono accessibili da quasi ogni luogo del mondo, vi è l'urgente necessità di disporre di norme globali. Considerando l'importanza crescente che rivestono sul piano economico i dati personali e le operazioni a valore aggiunto, è opportuno che il Consiglio economico transatlantico affronti la questione.

Emendamento 28

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto -1 sexies (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Considerando 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 sexies) è inserito il seguente considerando:

“11 ter) Nell'interesse degli utenti e dell'industria, la notifica delle violazioni andrebbe armonizzata in tutta l'Unione europea per evitare un coacervo di sistemi diversi applicati alle stesse reti. È opportuno che la Commissione tragga spunto dall'esperienza in materia di sistemi di notifica delle violazioni acquisita al di fuori dell'Unione europea, in particolare negli Stati Uniti. L'applicazione di norme in materia di notifica delle violazioni andrebbe altresì estesa fino ad includere altri settori, quali quello bancario, e l'utilizzo da parte di organismi governativi di dati raccolti da aziende o organizzazioni.”

Emendamento 29

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto -1 septies (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 septies) all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

"3 bis. Le disposizioni della presente direttiva si applicano al trattamento dei dati personali anche qualora la sede principale dei fornitori di servizi elettronici sia ubicata al di fuori dell'Unione europea. I fornitori di paesi terzi informano i propri utenti circa le condizioni a cui devono attenersi ai sensi della presente direttiva."

Emendamento 30

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se si produce una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente ***o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica***, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ***ai*** dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione accessibili al pubblico nella Comunità, il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica ***accessibili al pubblico*** comunica senza indugio l'avvenuta violazione all'abbonato e all'autorità nazionale di regolamentazione. La comunicazione all'abbonato contiene almeno una descrizione della natura della violazione ed elenca le misure raccomandate per attenuarne i possibili

3. Se si produce una ***grave*** violazione di sicurezza che comporta accidentalmente la rivelazione non autorizzata o l'accesso ***a*** dati personali ***che non sono stati resi inintelligibili con mezzi elettronici***, trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel ***corso*** della fornitura di servizi di comunicazione ***elettronica*** accessibili al pubblico nella Comunità, ***violazione che è suscettibile di causare considerevole pregiudizio agli abbonati***, il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica ***pubblici o privati i cui abbonati possono essere interessati dalla violazione*** comunica senza indugio l'avvenuta violazione all'abbonato e all'autorità nazionale di regolamentazione ***dello Stato***

effetti negativi. La comunicazione all'autorità nazionale di regolamentazione descrive, inoltre, le conseguenze della violazione e le misure adottate dal fornitore per porvi rimedio.

membro in cui è stato fornito il servizio.
La comunicazione all'abbonato contiene almeno una descrizione della natura della violazione ed elenca le misure raccomandate per attenuarne i possibili effetti negativi. La comunicazione all'autorità nazionale di regolamentazione descrive, inoltre, le conseguenze della violazione e le misure adottate dal fornitore per porvi rimedio.

Motivazione

Network security is an issue of critical concern for telecom operators and society at large. Network operators consider that security and privacy matters are of the highest importance if we are to ensure robust levels of digital confidence. However, the notifications for security breaches resulting in users' personal data being lost or compromised should be limited to instances of serious breaches of security. Too broad an approach could over-amplify the issues network operators are constantly striving to resolve and serve to reinforce the risk of additional breaches since the widespread provision of information about security and integrity weaknesses would facilitate further fraudulent activity.

Emendamento 31

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. Per assicurare l'attuazione ***uniforme*** delle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, dopo aver consultato l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (nel prosieguo denominata "l'Autorità") e il Garante europeo della protezione dei dati, la Commissione ***può adottare*** misure tecniche di attuazione riguardanti, tra l'altro, le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui al presente articolo.

Emendamento

4. Per assicurare l'attuazione ***armonizzata e proporzionale*** delle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, dopo aver consultato l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (nel prosieguo denominata "l'Autorità"), ***le parti interessate*** e il Garante europeo della protezione dei dati, la Commissione ***adotta*** misure tecniche di attuazione riguardanti, tra l'altro, le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui al presente articolo.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 32.

Emendamento 32

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2. ***Per imperiosi motivi d'urgenza, la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 3.***

Emendamento

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

Motivazione

Nell'interesse sia dei consumatori che del settore, è opportuno che le norme di notifica delle violazioni siano armonizzate in tutta Europa.

Emendamento 33

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 6

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 14 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Emendamento

soppresso

Emendamento 34

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 7

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 15 bis – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Le misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2. ***Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 3.***

Emendamento

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

Emendamento 35

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

“La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, non oltre *due* anni dalla data di *entrata in vigore della presente direttiva*, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e il relativo impatto sugli operatori economici e sui consumatori, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sulle comunicazioni indesiderate, *sulle notifiche di violazioni e sull'utilizzo di dati personali da parte di parti terze – pubbliche o private – per fini non previsti dalla presente direttiva*, tenendo conto dell'ambiente internazionale. A tale fine, la Commissione può chiedere agli Stati

membri informazioni che saranno fornite senza ritardi ingiustificati. Ove opportuno, la Commissione presenta proposte di modifica della presente direttiva, tenendo conto dei risultati di detta relazione, di ogni modifica del settore e del trattato di Lisbona, in particolare delle nuove competenze in materia di protezione dei dati definite all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché di ogni altra proposta che ritenga necessaria per migliorare l'efficacia della presente direttiva.”

Motivazione

Already at this stage it is clear that the proposals of the European Commission are too limited in scope. What is really needed is a complete overhaul of the data protection regime, that takes account of technological progress and the global nature of electronic data bases and telecommunications networks. This calls for global data protection standards. Data can be accessed from almost any location, at any given moment. The distinction between 1st pillar and 3rd pillar data has become irrelevant, as government bodies increasingly make use of data bases set up by non government organizations or companies. The anomaly of two or more different data protection regimes applying to a single set of data has to be resolved.

Emendamento 36

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato II

Direttiva 2002/22/EC

Allegato II - punto 2.2

Testo della Commissione

2.2 Le tariffe generali con l'indicazione di ciò che è compreso in ogni elemento tariffario (ad esempio, il costo dell'accesso, i costi di utenza, i costi *di* manutenzione), e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche.

Emendamento

2.2 Le tariffe generali con l'indicazione **del prezzo complessivo del servizio previsto dal contratto**, di ciò che è compreso in ogni elemento tariffario (ad esempio, il costo dell'accesso, i costi di utenza, i costi *di* manutenzione), e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche.

Motivazione

Onde garantire che i consumatori possano controllare la propria spesa e non siano fuorviati in una situazione d'acquisto, il prezzo complessivo del servizio previsto dal contratto deve essere indicato chiaramente.

PROCEDURA

Titolo	Reti e servizi di comunicazione elettronica, tutela della vita privata e dei consumatori		
Riferimenti	COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD)		
Commissione competente per il merito	IMCO		
Parere espresso da Annuncio in Aula	ECON 10.12.2007		
Relatore per parere Nomina	Sophia in 't Veld 18.2.2008		
Esame in commissione	1.4.2008	6.5.2008	19.5.2008
Approvazione	3.6.2008		
Esito della votazione finale	+: 32	-: 0	0: 13
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, David Casa, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Dragoş Florin David, Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Janusz Lewandowski, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Theodor Dumitru Stolojan		
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Tobias Pflüger		